UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Giovedì, 18 ottobre 1923** **Numero 245**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2072, relativo alle norme per l'uso della Bandiera nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre corrente, per errore tipografico, non venne stampata la dicitura: *Art. 2;* che deve apparire fra il primo e il secondo capoverso dell'art. 1, come è scritto nel decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2113.

Disposizioni sulle operazioni di anticipazione sui risarcimenti dei danni di guerra nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di anticipazione, con i fondi forniti dal tesoro dello Stato, sui risarcimenti dei danni di guerra, in corso di accertamento e liquidazione, possono, dall'entrata in vigore del presente decreto, essere effettuate, oltre che dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, dall'Istituto di credito fondiario di Gorizia e dal Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, salva sempre la responsabilità dell'Istituto federale per le operazioni effettuate fino a quella data.

Art. 2.

L'Istituto di credito fondiario di Gorizia e il Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini continueranno ad effettuare le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra in corso di accertamento e liquidazione sui fondi forniti dallo Stato, con la garanzia delle provincie del Friuli e di Trento, nonchè dei Comuni trentini, giusta le disposizioni vigenti sotto l'impero della legislazione del cessato regime.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 113. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2127.

Temporanea esportazione delle bottiglie contenenti acque minerali o birra destinate all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvata con il R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453;
Visto l'art. 244 del regolamento 6 aprile 1922, n. 547;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 19, n. 2, della legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvata con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunto il comma seguente:

« *g*) per le bottiglie di vetro piene di birra o di acque minerali per essere vuotate, purchè vengano reimportate dallo stesso Paese per il quale venne effettuata l'esportazione del prodotto in esse contenuto ».

Art. 2.

Alla tabella *B* di cui all'art. 244 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approvò il regolamento per l'esecuzione della legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, sono apportate le seguenti aggiunte:

« 7. *Oggetti ammessi all'esportazione temporanea*:
Bottiglie di vetro piene di birra o di acque minerali per essere vuotate.
Dogane autorizzate. Le dogane stesse che compiono le operazioni di esportazione della birra e delle acque minerali.
Specie della dichiarazione. Verbale.
Mezzi di identificazione. Marche impresse sui recipienti e capacità di essi, o, in mancanza di marche, prelevamento di campioni.
Termine. Minimo: strettamente necessario. Massimo: sei mesi.
Reimportazione. Per la stessa dogana. Con dichiarazione scritta.
Condizioni. La reimportazione deve avvenire direttamente dal Paese stesso per il quale venne effettuata l'esportazione. E' anche ammessa a riprese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 127. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2125.

Costituzione e ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 3 luglio 1923, n. 1439, relativo alla istituzione del Ministero dell'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, col Ministro delle finanze e col Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia nazionale è costituito dai seguenti uffici e servizi:
1° Divisione del personale e degli affari generali;
2° Direzione generale dell'agricoltura. - Comprende 5 divisioni e tratta le seguenti materie:

Contratti agrari e di lavoro agricolo - Associazioni e rappresentanze agrarie - Scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura - Stazioni di prova, agrarie e speciali - Cattedre ambulanti di agricoltura - Coltivazioni - Industrie agrarie - Patologia vegetale - Osservatori di meteorologia e di geodinamica - Irrigazioni - Servizi zootecnici - Caccia e pesca - Statistica agraria - Inchieste economico-agrarie;

3° Direzione generale delle foreste e demani - Comprende 4 divisioni e tratta le seguenti materie:

Personale forestale tecnico e di custodia - Istruzione forestale superiore e secondaria - Circoscrizioni forestali - Rimboschimenti - Incoraggiamenti alla selvicoltura - Tutela economica dei boschi - Tutela e miglioramento dei pascoli montani - Polizia e contenzioso forestale - Statistica forestale - Gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali - Ampliamento del Demanio forestale di Stato - Demani comunali del Mezzogiorno - Usi civici - Domini collettivi;

4° Direzione generale del lavoro e della previdenza - Comprende due divisioni e tratta le seguenti materie:

Lavoro e cooperazione: Leggi, istituzioni, provvedimenti per la tutela dei lavoratori e vigilanza per la loro esecuzione - Contratti e concordati di lavoro e di impiego privato - Istituti e provvedimenti per la risoluzione delle controversie e dei conflitti economici che interessino il lavoro - Leggi per le case popolari e vigilanza sui relativi istituti - Cooperative tra i lavoratori - Credito per la coooperazione.

Previdenza ed assicurazioni sociali: Leggi, provvedimenti ed istituti relativi alle assicurazioni dei lavoratori - Vigilanza sugli istituti di previdenza e di assicurazioni sociali;

5° Direzione generale del commercio e della politica economica - Comprende 5 divisioni e tratta le seguenti materie:

Rilevazioni sistematiche di carattere economico - Questioni di politica economica - Organi del commercio all'interno - Società ed Enti commerciali - Bollettino delle Società per azioni - Organi del commercio all'estero - Ufficio di informazioni commerciali - Bollettino di notizie commerciali.

Tariffe doganali - Regime delle importazioni ed esportazioni - Tariffe ferroviarie.

Ufficio trattati di commercio e legislazione doganale - Conferenze economiche internazionali.

Insegnamento commerciale - Scuole libere e medie di commercio - Istituti superiori di studi commerciali;

6° Direzione generale dell'industria e del credito - Comprende 3 divisioni e tratta le seguenti materie:

Leggi e provvedimenti generali in materia industriale Vigilanza tecnica, polizia delle industrie - Provvedimenti a favore delle piccole industrie.

Servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Vigilanza sulle casse di risparmio ordinario, monti di pietà, istituti di credito fondiario - Borse - Assicurazioni private;

7° Direzione generale della statistica - Comprende 3 divisioni e tratta le seguenti materie:

Censimento generale della popolazione del Regno e degli italiani all'estero - Censimento delle aziende industriali - Censimento della proprietà fondiaria e delle aziende agricole - Statistiche amministrative, demografiche e sanitarie.

Statistiche economiche, finanziarie, matematiche - Ufficio per gli spogli meccanici;

8° Ispettorato generale del bonificamento e credito agrario - Comprende due divisioni e tratta le seguenti materie:

Applicazione delle leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione e delle leggi speciali per l'Agro romano - Piani di bonificamento obbligatorio - Provvedimenti speciali per le case coloniche - Applicazione delle leggi generali e speciali sul credito agrario;

9° Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili nazionali - Comprende 2 divisioni e tratta le seguenti materie:

Personale del Real corpo delle miniere - Distretti minerari - Scuole minerarie - Ricerche e concessioni minerarie - Legislazione mineraria - Polizia mineraria - Rivista del servizio minerario.

Esplorazioni del sottosuolo - Permessi di ricerca e concessioni di combustibili fossili - Ricerche di olii minerali e relative aziende - Ricerca ed utilizzazione delle sostanze radioattive - Servizio geologico;

10° Ispettorato generale della proprietà intellettuale e dell'insegnamento industriale - Comprende 2 divisioni e tratta le seguenti materie:

Ufficio della proprietà intellettuale: Privative industriali - Servizi relativi alle privative per disegni e modelli, ai marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, e ai diritti di autore - Commissione per i ricorsi - Bollettino della proprietà intellettuale.

Insegnamento industriale: Applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'insegnamento industriale.

Art. 2.

I direttori generali del Ministero dell'economia nazionale, attualmente in servizio, i quali, in seguito al nuovo ordinamento degli uffici del Ministero stesso, risulteranno in soprannumero, potranno essere destinati, col loro consenso, a dirigere Ispettorati generali, conservando lo stipendio di direttore generale.

Art. 3.

Gli ispettori tecnici dei servizi dell'agricoltura sono posti alla immediata dipendenza dei direttori generali dell'agricoltura e delle foreste e dell'ispettore generale del bonificamento e credito agrario, secondo la ripartizione che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Gli ispettori tecnici attuariali e gli ispettori dell'industria e lavoro sono posti alla immediata dipendenza del direttore generale del lavoro e della previdenza; quelli del commercio all'immediata dipendenza del direttore generale del commercio e della politica economica; e quelli dell'industria, del credito e delle assicurazioni private alla immediata dipendenza del direttore generale dell'industria e del credito.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, saranno determinati le divisioni ed uffici amministrativi, ai quali, per il loro contenuto prevalentemente tecnico, possono essere preposti funzionari dei ruoli tecnici centrali o provinciali.

L'Ispettorato generale delle miniere sarà diretto da uno dei funzionari tecnici dipendenti dall'Ispettorato medesimo, o da un tecnico, da nominarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Quattro divisioni della Direzione generale dell'agricoltura e due divisioni della Direzione generale delle foreste, aventi contenuto prevalentemente tecnico, saranno dirette, rispettivamente, da ispettori generali o superiori del ruolo tecnico dei servizi dell'agricoltura e da ispettori superiori del corpo Reale delle foreste.

A dirigere le sei divisioni di cui al comma precedente possono, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, es-

sere preposti, mediante comando, con il consenso degli interessati e previo parere del corpo consultivo competente, anche professori dei ruoli dell'insegnamento agrario e della sperimentazione, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale. Il comando avrà la durata di non oltre un biennio.

Gli ispettori tecnici destinati a dirigere servizi amministrativi continuano, agli effetti della carriera, a far parte del ruolo dal quale provengono.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà stabilita l'attribuzione delle materie a ciascuna divisione e la ripartizione in sezioni delle divisioni medesime.

Art. 5.

L'ufficio permanente delle case popolari e dell'industria edilizia è trasferito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

L'ufficio di verifica e compensazione in esecuzione dei trattati di pace è trasferito alla dipendenza del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei cittadini degli Stati già nemici.

Il servizio di liquidazione del Commissariato generale dei combustibili e il servizio di liquidazione dell'ufficio carta sono trasferiti alla dipendenza del Ministero delle finanze (Comitato liquidatore delle gestioni di guerra).

Art. 6.

L'ufficio trattati di commercio e legislazione doganale è trasferito dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale, e il relativo personale addetto a tale ufficio al 1° agosto 1923 fa passaggio nel ruolo del Ministero dell'economia nazionale, secondo la rispettiva anzianità.

Art. 7.

I depositi governativi di macchine agrarie sono soppressi.

Le macchine, gli attrezzi ed ogni altro materiale di tali depositi saranno assegnati ad istituti Regi di agricoltura o ad istituti consorziali, che hanno per fine lo studio e l'incremento della meccanica agraria.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà assegnare premi e contributi per incoraggiare ed eseguire esperimenti con nuove macchine ed attrezzi da parte di privati e di istituzioni agrarie e per diffondere la conoscenza di nuove macchine che abbiano dato risultati soddisfacenti.

A partire dall'esercizio finanziario 1924-925 è soppresso nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale lo stanziamento del capitolo corrispondente al 36 dell'esercizio 1923-924, ed è istituito un nuovo capitolo, con lo stanziamento di L. 100,000, e con la dizione « Spese di qualsiasi natura per incoraggiare ed eseguire esperimenti con nuove macchine ed attrezzi, da parte di istituzioni agrarie o di privati ».

Art. 8.

I vivai governativi di viti americane, ad eccezione di quelli di Palermo, di Velletri-Sant'Onofrio e di Cagliari-Macomer, saranno soppressi entro il 30 giugno 1925. Saranno conservate tuttavia le sezioni sperimentali dei vivai stessi, che assumeranno il nome di « Vigneti sperimentali governativi » e saranno diretti dal personale addetto ai Regi istituti agrari.

I vivai da sopprimere potranno essere ceduti a Consorzi di difesa della viticoltura, esistenti o che si costituiranno, o, in mancanza, ad aziende annesse agli istituti agrari governativi.

La cessione potrà essere fatta a favore delle amministrazioni comunali e provinciali proprietarie dei terreni, sui quali i vivai trovansi impiantati, se le amministrazioni stesse abbiano finora ceduto gratuitamente l'uso del terreno.

Art. 9.

All'art. 33 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, delle leggi per la fillossera ed i consorzi antifillosserici è sostituito il seguente:

« Il Ministero dell'economia nazionale esercita la sorveglianza sui consorzi antifillosserici. Esso ha la facoltà di fornire gratuitamente ai consorzi antifillosserici la direzione tecnica, preponendovi delegati tecnici antifillosserici o altro personale dipendente o personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura ».

Art. 10.

Sono soppresse le cariche di R. commissario e di vice commissario di cui all'art. 33 del testo unico suddetto.

Le attribuzioni demandate al R. commissario, dal testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e dal regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, sono esercitate dal Ministero per l'economia nazionale.

Art. 11.

Le Regie cattedre ambulanti di viticoltura e di enologia di Osimo e di Piazza Armerina saranno soppresse entro il 31 dicembre 1923. I relativi macchinari, attrezzi ed altri materiali saranno dati in dotazione ad istituti agrari governativi od anche ad istituzioni ed Enti pubblici aventi per fine l'incremento della viticoltura e la sperimentazione enologica.

La Regia cantina sperimentale di Riposto e la Regia cattedra ambulante di viticoltura ed enologia di Castellamare Adriatico assumeranno le funzioni di laboratori chimici, col nome di « Regi uffici enologici ». Il relativo macchinario, che si renderà disponibile, sarà destinato nei modi indicati al comma precedente.

Art. 12.

Le Regie cantine sperimentali, esclusa quella di Riposto, ed i Regi oleifici sperimentali saranno trasformati, entro il 30 giugno 1924, in Enti morali consorziali autonomi, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Faranno parte obbligatoriamente dei consorzi, lo Stato e la Provincia nel cui territorio ha sede l'istituto. Potranno aderirvi altri Enti locali.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, il Governo potrà istituire cantine ed oleifici sperimentali esclusivamente nella forma di Enti morali consorziali autonomi, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Gli attuali direttori ed assistenti delle Regie cantine sperimentali e dei Regi oleifici sperimentali conservano la loro qualità di funzionari di ruolo dell'Amministrazione governativa.

Gli attuali avventizi, addetti ai sopraindicati istituti, passeranno alla dipendenza dei costituendi Consorzi.

Art. 13.

Gli attuali Regi istituti zootecnici, entro il 30 giugno 1924, saranno trasformati in Enti morali consorziali autonomi, secondo le norme dell'articolo precedente.

Dopo la pubblicazione del presente decreto, il Governo potrà istituire nuovi istituti zootecnici, soltanto nella forma di Enti morali consorziali autonomi, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Gli attuali direttori dei Regi istituti zootecnici conservano la loro qualità di funzionari di ruolo dell'Amministrazione governativa.

Art. 14.

Il R. istituto zootecnico di Poppi è soppresso. I relativi impianti, attrezzi, materiali e scorte saranno assegnati ad altri istituti zootecnici o ad istituti governativi d'insegnamento agrario.

Art. 15.

E' soppresso il posto di veterinario, istituito presso il R. istituto zootecnico di Palermo, di cui al R. decreto 10 luglio 1887, n. 4782.

Sono soppressi i ruoli organici del personale subalterno degli istituti zootecnici di Bosa, di Poppi, di Montedimezzo e di Bella.

Il personale subalterno, attualmente in servizio presso questi istituti, è licenziato con decorrenza dal 1° novembre 1923, ed avrà diritto al trattamento previsto dall'art. 5, secondo capoverso, del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Le mansioni affidate al personale subalterno suindicato saranno disimpegnate da operai giornalieri, chiamati dai direttori degli istituti, secondo i bisogni del servizio.

Art. 16.

Per ognuno degli attuali depositi governativi di cavalli stalloni di Crema, Ferrara, Reggio Emilia, Pisa, Santa Maria Capua Vetere, Foggia, Catania e Ozieri è costituito un consorzio obbligatorio, fra lo Stato e le Provincie comprese nelle rispettive circoscrizioni.

I consorzi provvedono al funzionamento ed all'amministrazione dei depositi, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che ha facoltà di determinarne la minima efficienza numerica.

I consorzi sono retti da un Consiglio di amministrazione, costituito da due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e da un rappresentante di ciascuna delle Provincie consorziate.

Art. 17.

Le spese per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, compresi gli stipendi e le indennità al personale militare direttivo e subalterno, sono a carico delle amministrazioni provinciali consorziali, tra le quali verranno ripartite in proporzione del numero di stalloni funzionanti in ciascuna Provincia durante la stagione di monta.

Lo Stato corrisponde ai consorzi unicamente il contributo stabilito nel seguente articolo.

Tutti i proventi dei depositi cavalli stalloni, comprese le tasse di monta, sono devoluti ai rispettivi consorzi.

Art. 18.

Nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'economia nazionale, a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-925, sono soppressi i capitoli di spesa corrispondenti ai capitoli 61, 62 e 63 dell'esercizio 1923-924, ed è stanziata la somma di L. 2,000,000 da erogarsi, giusta il capoverso del precedente articolo, per contributi ai consorzi per i depositi di cavalli stalloni e per spese per gli incarichi dell'acquisto di stalloni all'interno ed all'estero.

I contributi governativi, di ciascun esercizio, saranno proporzionati all'onere finanziario effettivamente sostenuto da ciascun consorzio nell'esercizio precedente.

Fermo il totale stanziamento stabilito dal presente articolo, i singoli contributi non potranno mai superare il terzo del disavanzo accertato per ogni deposito, in base al consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 19.

Non oltre il 30 giugno 1924, con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei consorzi per i depositi di cavalli stalloni, per la vigilanza governativa, per le riforme e rimonte annuali e per il passaggio dall'attuale ordinamento a quello consorziale.

Art. 20.

Le cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, create in virtù delle leggi 31 marzo 1904, n. 140; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 562, e 16 luglio 1914, n. 665, sono costituite in Enti morali consorziali autonomi, a tenore della legge 14 luglio 1907, n. 513, e del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265.

A tal fine, per la Basilicata, per la Calabria e per la Sardegna sono costituiti tanti consorzi quante sono le Provincie, dei quali consorzi possono entrare a far parte anche i Comuni e gli altri Enti ai sensi dell'articolo 2 del suddetto R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265. Sono autorizzati altresì a partecipare ai consorzi, gli istituti di credito agrario creati con leggi speciali.

L'attuale personale tecnico delle Regie cattedre ambulanti di agricoltura di Basilicata, Calabria e Sardegna, rimane in servizio presso gli istituendi consorzi.

Al detto personale, fermi restando i diritti acquisiti relativamente agli stipendi, si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, e le altre emanate per il personale tecnico delle cattedre ambulanti consorziali di agricoltura.

Art. 21.

Per il mantenimento delle cattedre di cui al precedente articolo, il contributo annuo dello Stato resta consolidato nei limiti delle somme attualmente stanziate a tale scopo, nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, compreso l'onere relativo al trattamento di quiescenza del personale.

La gestione dei poderi dimostrativi di proprietà dello Stato, annessi alle sopraindicate cattedre ambulanti di agricoltura, passa, rispettivamente, per la Basilicata alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata; per la Calabria all'Istituto Vittorio Emanuele III per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie, e per la Sardegna alle casse provinciali di credito agrario.

I poderi dimostrativi di proprietà di altri Enti verranno, a questi, retrocessi.

La dotazione degli uffici delle anzidette cattedre ambulanti di agricoltura, consistente in mobilio e materiale di insegnamento, è devoluta agli istituendi consorzi.

Le disposizioni delle leggi 31 marzo 1904, n. 140; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 552, e 16 luglio 1914, n. 665, e le altre contrarie a quelle contenute nel presente decreto, sono abrogate.

Art. 22.

E' istituito, presso il Ministero dell'economia nazionale, il Consiglio superiore dell'economia nazionale, il quale è l'organo consultivo tecnico del Ministero suddetto.

Art. 23.

Il Consiglio superiore dell'economia nazionale si compone di tre sezioni:

1° Sezione per l'agricoltura e le foreste;

2° Sezione per l'industria;

3° Sezione per il commercio, il credito e le assicurazioni.

Le questioni concernenti il lavoro saranno sottoposte all'una o all'altra delle sezioni predette, a seconda del ramo di attività economica cui esse principalmente si riferiscono.

Art. 24.

Con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro delle finanze, sarà stabilito il numero complessivo dei componenti il Consiglio superiore e la loro ripartizione fra le tre sezioni. Saranno inoltre determinate le norme:

a) per la nomina dei componenti il Consiglio, per la loro rinnovazione o sostituzione, per la validità delle deliberazioni, e per quanto altro occorra per il funzionamento del Consiglio stesso;

b) per la ripartizione degli affari fra le tre sezioni, o sottosezioni che eventualmente si stabiliscano, nonchè per la determinazione degli affari da riservarsi alla competenza del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 25.

Con successivo decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, e da emanarsi non più tardi del 31 ottobre 1923, sarà provveduto alla soppressione di tutti i corpi consultivi ancora esistenti e dipendenti dai cessati Ministeri per l'agricoltura, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e il commercio; e con lo stesso decreto sarà provveduto, altresì, a determinare quali attribuzioni spettanti ai suddetti corpi consultivi debbano essere definitivamente abolite, quali debbano essere demandate al Consiglio superiore per l'economia nazionale, in seduta plenaria o alle singole sezioni, e quali, infine, debbano essere attribuite a speciali Comitati o Giunte, da istituirsi.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina del personale centrale del Ministero dell'economia nazionale è composto dei direttori generali, degli ispettori generali preposti ad uffici centrali non dipendenti da direzioni generali, e del capo della divisione del personale del Ministero.

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418, circa la composizione del Consiglio di amministrazione e di disciplina per i personali provinciali indicati nell'art. 2 del decreto medesimo.

Tali disposizioni sono estese al personale del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro e al personale dell'Amministrazione dei pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi e, nei riguardi di tali personali, saranno chiamati a far parte del Consiglio, con decreto Ministeriale e per un biennio, rispettivamente due ispettori capi circolo dell'industria e lavoro e due ispettori dell'Amministrazione metrica.

Art. 27.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale andrà in vigore a partire dal 15 ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 125. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2132.
Stato giuridico dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.

A questa regola non è lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.

Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro è di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

Art. 2.

Il concorso per la nomina del personale insegnante è bandito, ogni due anni, dal R. provveditore agli studi o dai Comuni, per le scuole da essi rispettivamente amministrate, non più tardi del mese di aprile.

Se, trascorso il termine, il Comune non ha bandito il concorso, vi si sostituisce il R. provveditore agli studi entro il maggio.

Il concorso è bandito per posti maschili, femminili e misti di insegnante straordinario. Quello bandito dai Comuni, che conservano la amministrazione delle scuole, e si siano avvalsi delle facoltà di cui all'art. 24, è indetto per posti d'insegnante in soprannumero.

Per essere ammessi al concorso i candidati devono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella.

Il termine di presentazione della domanda e dei documenti di rito non soggetti a valutazione scade il 31 maggio. Nei casi in cui la pubblicazione del bando sia ritardata, la scadenza dovrà essere fissata a non meno di 30 giorni dalla data del bando.

Entro il 31 luglio devono, in ogni caso, essere esibiti il diploma di abilitazione e gli altri titoli soggetti a valutazione.

I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella annessa tabella.

Art. 3.

Il concorso si svolge nella città sede del R. provveditorato o nel Comune che ha bandito il concorso. Può, però, il R. provveditore, nei concorsi indetti per le scuole dipendenti dal R. provveditorato, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di provincia, compresi nell'ambito del R. provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.

Art. 4.

I Comuni possono delegare al R. provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.

Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del R. provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa Commissione di concorso per le scuole dipendenti dal R. provveditorato, a meno che, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il R. provveditore non creda di costituire Commissioni apposite per ogni Comune e per gruppi di Comuni. In questo caso di Commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgeranno in determinate sedi, indicate dal R. provveditore.

In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.

Art. 5.

Gli esami di concorso consistono:

a) nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;

b) in un esame orale.

Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.

La valutazione dei titoli avrà luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione sarà data al servizio militare prestato in reparti di combattimento.

Il regolamento determinerà le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritta e orali, i titoli valutabili nonchè le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.

Art. 6.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio di insegnante e non provviste di un attestato di moralità da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale, dal sindaco o dai sindaci dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso è bandito;

b) le giovanette e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di età o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso;

c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuto la età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche e a quelli, che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titolo ed esami una votazione complessiva pari o equivalente a punti 105 su 150;

d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;

e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;

f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata, a norma del regolamento, dal R. provveditore agli studi o dalla Giunta municipale, non più tardi del 30 giugno.

Art. 8.

Le graduatorie di concorso sono approvate dal R. provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.

Nel procedere a tale approvazione il R. provveditore rettificherà le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.

Le graduatorie hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendano vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso è bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di avere vigore.

Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.

Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvederà, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri R. provveditorati e ne facciano domanda.

Art. 9.

Ai mutilati e agli invalidi di guerra, per i quali è prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche Amministrazioni, sarà conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo di tutti i posti che si dovranno coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto, compilata la graduatoria degli eleggibili secondo il merito, la Commissione collocherà al 10°, al 20°, al 30° posto, e così di seguito, della graduatoria, il primo dei mutilati o invalidi che abbia una votazione immediatamente inferiore a quella attribuita al candidato, che è collocato nella graduatoria originaria al 10°, al 20°, al 30° posto e così via, e che andrà ad occupare il posto immediatamente successivo.

Qualora ad uno dei posti anzidetti si trovi già collocato un mutilato o invalido di guerra per ordine di merito, non si farà luogo nei riguardi di quel posto all'indicato spostamento della graduatoria.

Art. 10.

La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal R. provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi è fatta dal R. provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.

I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono eletti, entro lo stesso termine, dal Consiglio comunale, il quale procederà alle nomine, secondo l'or-

dine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del R. provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine.

Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio. L'assegnazione definitiva avrà luogo dopo attuati i trasferimenti.

Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli, costituiti a norma dell'articolo seguente.

Art. 11.

I ruoli dei maestri dipendenti dal R. provveditorato sono distinti in tre categorie secondo la natura dei posti: maschili, femminili e misti. Da una categoria di ruolo all'altra non è ammesso il passaggio per trasferimento. È tuttavia consentito ai maestri compresi nel ruolo di scuole miste il passaggio nel ruolo maschile, e alle maestre iscritte nel ruolo stesso il passaggio nel ruolo delle scuole femminili.

Ciascuna categoria di ruolo è divisa in due gradi: maestri straordinari e maestri ordinari. Quest'ultimo grado è distinto in classi secondo la misura dello stipendio.

I ruoli devono essere pubblicati entro il 15 settembre.

Sarà formato, a parte, secondo le norme del regolamento, un ruolo d'onore, comprendente non più del decimo dei maestri ordinari.

Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole; ma essi, osservate in ogni caso le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4°, hanno facoltà di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purchè assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

Art. 12.

La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio di prova. Compiuto il triennio di prova, acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.

Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del R. provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullità, questo parere motivato.

In tutti i casi, finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere al posto che in via provvisoria.

Art. 13.

Il R. provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorità ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.

Art. 14.

I maestri dipendenti dal R. provveditorato possono essere trasferiti da una ad altra Amministrazione scolastica su loro domanda, col consenso del R. provveditore da cui dipendono.

Art. 15.

Il maestro trasferito a norma dell'articolo precedente non perderà i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, sarà accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella località di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 17.

Mediante questi trasferimenti può coprirsi fino ad un quinto dei posti vacanti al 31 luglio.

Art. 16.

Gli insegnanti possono essere trasferiti da uno ad altro Comune dipendente dallo stesso R. provveditorato su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avrà luogo nel termine normale dei trasferimenti.

Gli insegnanti delle Amministrazioni scolastiche possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole purchè vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il R. provveditore da cui dipendono.

Art. 17.

Quando ad una stessa sede aspirano più insegnanti della stessa o di diversa Amministrazione, il R. provveditore terrà conto, nel disporre il trasferimento, dei seguenti elementi in ordine di preferenza:

a) ragione di famiglia;
b) ragioni di salute;
c) desiderio di trasferirsi nel Comune di nascita;
d) anzianità complessiva di ruolo e qualità del servizio.

Indipendentemente da quanto è disposto nel comma precedente, il R. provveditore darà la preferenza all'insegnante che debba essere destinato ad altra sede per soppressione o trasformazione a causa di scarso rendimento della scuola in cui insegna, a meno che lo scarso rendimento non sia a lui imputabile.

È considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento, presentata da un insegnante che appartenga ad associazioni o comunità religiose, per la sede nella quale l'associazione o comunità svolga per suo particolare compito opera apprezzabile nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

Le norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo saranno dettate dal regolamento.

Art. 18.

Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione, potrà, tuttavia, provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato.

Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal R. provveditore.

Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del R. provveditore, nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Essi saranno iscritti nella classe corrispondente al servizio prestato.

Art. 19.

Prima di procedere ai trasferimenti, il R. provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti, comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 e dell'art. 16, comma 1°.

Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.

Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

Art. 20.

Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal R. provveditorato sono promossi per anzianità senza demeriti.

La promozione può essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte.

La deliberazione del R. provveditore di ritardo della promozione è presa sentito il Consiglio scolastico ed ha carattere definitivo.

Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, sprovvisti di proprio regolamento.

Art. 21.

Gli insegnanti elementari possono ottenere, per giustificati motivi, congedi ordinari per non oltre quindici giorni in ciascun anno scolastico.

Il congedo è accordato dal direttore o dal sindaco se non supera i dieci giorni; per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale, secondo che trattasi di maestri dei ruoli del R. provveditorato o dei Comuni autonomi.

Decorsi i quindici giorni, l'insegnante può chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa è concessa dal R. provveditore o dalla Giunta municipale e non può durare più di un anno. Essa non dà diritto allo stipendio e non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.

Art. 22.

L'insegnante può ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre dieci giorni l'insegnante è tenuto ad esibire certificato medico.

Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non riprende servizio è collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non può eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a metà dello stipendio.

Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorità scolastica governativa o comunale può accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

Salvo i casi di impossibilità, il maestro non può assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o l'aspettativa.

Il congedo è accordato dal direttore o dal sindaco fino a dieci giorni. Per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale secondo che trattasi di maestri dei ruoli del R. provveditorato o dai Comuni autonomi.

L'aspettativa è concessa dal R. provveditore o dalla Giunta municipale.

Art. 23.

Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o aspettativa, sarà provveduto per mezzo di supplenti, da nominarsi dal direttore nei casi di assenza non superiore ai dieci giorni, dall'ispettore negli altri casi.

I supplenti per assenze superiori ai dieci giorni saranno scelti in elenchi, formati per circoscrizione scolastica, tra coloro che ne fanno domanda all'ispettore non più tardi del settembre e che risiedono in uno dei Comuni della circoscrizione. Le domande saranno elencate nell'ordine di arrivo, con precedenza a quelle di persone che provino di essere inscritte in graduatorie di concorso ancora valide.

Art. 24.

I Comuni autonomi provvederanno alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente, giusta le norme che detterà il regolamento. Essi, però, han facoltà di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali potranno anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 1 del presente decreto.

I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianità senza demeriti, di mano in mano che si renderanno vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore rurale.

Art. 25.

I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario, esclusa l'indennità di residenza.

Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

Art. 26.

Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressioni dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralità come cittadini o come insegnanti o di aver fatto, tra gli alunni propaganda di principii contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1° La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

2° La sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

3° La sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; non può essere maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio;

4° Il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;

5° La interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua: se temporanea, non può essere minore di tre mesi.

In casi di lieve mancanza il direttore o il sindaco, secondochè si tratti di maestri dei ruoli dell'Amministrazione scolastica o comunale, o qualunque altra autorità scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazioni a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro.

Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro è tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

Art. 27.

Le punizioni disciplinari indicate nell'articolo precedente, ad eccezione di quelle dei numeri 1° e 2°, sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

Le dimissioni dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

Art. 28.

In caso di urgenza il provveditore o il sindaco d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli del R. provveditorato o comunali, può sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordini nel Comune.

Art. 29.

I provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

Contro ogni altro provvedimento della stessa autorità scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, è ammesso, entro il termine di trenta giorni, il ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Sui ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto, e contro le punizioni disciplinari del licenziamento e della interdizione, la decisione del Ministro deve essere preceduta dal parere della competente Commissione dei ricorsi.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Spetta al Ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilità o inammissibilità di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.

Indipendentemente dalla presentazione di ricorsi, può il Ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, annullare in casi gravi provvedimenti dell'autorità scolastica locale, contrari alle leggi e ai regolamenti.

Art. 30.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli Enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione ad essi fatta in forma amministrativa della deliberazione dell'autorità scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per quindici giorni nell'ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

Il ricorso deve essere presentato al R. provveditore agli studi e sarà depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

Il deposito e la pubblicazione all'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non sarà dato alcun seguito.

Disposizioni generali.

Art. 31.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, salvo la disposizione dell'art. 35.

Tutte le disposizioni, non aventi carattere transitorio, che contemplino materie regolate dal presente decreto, sono abrogate.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto i Comuni che conservano l'amministrazione scolastica provvederanno alla modificazione dei loro regolamenti speciali.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per l'applicazione di esso verranno emanate le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24. Fino alla pubblicazione di tali norme si provvederà all'applicazione del presente decreto con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, aventi valore di disposizioni regolamentari.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

Gli impiegati di terza e quarta categoria delle cessate Amministrazioni scolastiche provinciali, che, per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1679; 25 gennaio 1923, n. 87, e 28 gennaio 1923, n. 153, sono stati dispensati dal servizio per ragioni diverse da quelle indicate nell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, purchè siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, saranno assunti come insegnanti nelle scuole elementari dipendenti dai Comuni o dai Regi provveditorati, alle condizioni di cui ai commi seguenti:

Entro il 31 dicembre 1923 i detti impiegati dovranno presentare al sindaco del Comune nel quale prestavano servizio all'atto della dispensa o nel quale eventualmente insegnavano anteriormente alla loro assunzione all'ufficio dal quale sono stati dispensati, o al R. provveditore, se il Comune stesso non abbia autonomia scolastica, domanda di assunzione, corredandola del diploma di abilitazione e di un certificato attestante la durata del servizio prestato presso le predette Amministrazioni provinciali scolastiche.

Il sindaco o il R. provveditore graduerà i richiedenti in base ai titoli esibiti a norma del comma precedente e ad essi sarà conferita la nomina con precedenza sui graduati dei concorsi pubblici e dopo le nomine, di cui all'art. 13, lettera c) del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684.

Per il computo degli anni di servizio prestati presso l'Amministrazione di provenienza, agli effetti dello stipendio e della pensione, saranno osservate le stesse norme, di cui all'art. 13, lett. c) del predetto R. decreto 15 marzo 1923, n. 684.

Art. 33.

La disposizione dell'articolo precedente è estesa: 1° agli insegnanti delle scuole di tirocinio annesse alle scuole normali che facciano parte del ruolo organico di Amministrazioni provinciali o di altri Enti morali, che mantenevano dette scuole; 2° alle insegnanti di lavoro e alle maestre assistenti di scuole secondarie anche non di ruolo che, fornite del titolo di abilitazione, si trovino nelle condizioni delle maestre indicate al comma 2° dell'art. 8 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635; 3° agli insegnanti supplenti di pedagogia e incaricati della direzione dei soppressi corsi magistrali, forniti dell'abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 34.

Nella sistemazione del personale insegnante per l'anno scolastico 1923-24 può derogarsi al divieto di passaggio per trasferimento da un ruolo all'altro, sancito dall'art. 11, quando la domanda dell'insegnante sia giustificata da ragioni di famiglia.

Art. 35.

Le norme di cui agli articoli 15 a 19 del presente decreto entreranno in vigore nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, a decorrere dall'anno scolastico 1924-25.

Per l'anno scolastico 1923-24 la sistemazione delle scuole e del personale insegnante nei territori annessi è demandata al R. provveditore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 132. — GRANATA.

TABELLA (art. 2).

Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari dei ruoli dipendenti dal R. provveditorato . L. 25 —
(Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri Enti morali hanno facoltà di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da essi indetti in misura non superiore a quella suindicata).
Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai maestri elementari . . . . L. 10 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione GENTILE.
Il Ministro delle finanze A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2140.
Approvazione del regolamento sul servizio del Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce il Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero delle finanze;
Visti i successivi Regi decreti 11 marzo 1923, n. 540; 29 aprile 1923, n. 1085; 7 giugno 1923, n. 1252; 24 giugno 1923, n. 1348; 28 giugno 1923, n. 1367;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel regolamento stesso.

Art. 2.

E' approvato il qui unito regolamento sul servizio del Provveditorato generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 140. — GRANATA.

Regolamento sul servizio del Provveditorato generale dello Stato.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Provveditorato generale dello Stato, istituito presso il Ministero delle finanze col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, per l'acquisto, la conservazione e la distribuzione di quanto possa occorrere in ogni ramo della pubblica amministrazione (escluse le Ferrovie dello Stato) è incaricato, in specie, di provvedere:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli strumenti tecnici, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;

b) all'acquisto e alla conservazione del mobilio;

c) alla stampa, alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari;

d) all'amministrazione, alla stampa e alla vendita della *Gazzetta Ufficiale*, nonchè alla vendita della raccolta delle leggi e decreti;

e) all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, ed a quella dei fitti passivi dovuti per stabili privati adibiti ad uffici statali;

f) alla gestione in economia dei veicoli automobilistici di cui al R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348.

Art. 2.

I fondi occorrenti saranno stanziati nello stato di previsione della spesa in base ai fabbisogni annuali di ciascuna Amministrazione statale, riveduti dal Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato).

A tal uopo le singole Amministrazioni centrali dovranno trasmettere al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di agosto di ogni anno i rispettivi conti preventivi dei fabbisogni per il successivo esercizio finanziario, nonchè le eventuali previsioni per variazioni negli stanziamenti dell'esercizio in corso, debitamente illustrati con l'indicazione delle cause dei nuovi fabbisogni o delle variazioni.

Il Provveditorato generale ha facoltà di ridurre i fabbisogni richiesti allo stretto necessario, disponendo — eventualmente — di quei quantitativi di materiali che risultassero esuberanti presso qual-

che magazzino o deposito delle varie Amministrazioni per fornirne altri.

Compiuto l'esame dei conti, preventivi e delle variazioni, ricevuti dalle Amministrazioni centrali, il Provveditorato compilerà le proposte di previsione da inviare entro il 30 settembre successivo alla Ragioneria generale.

Art. 3.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa vengono amministrati esclusivamente dal Provveditorato generale dello Stato, che potrà però lasciare alle singole Amministrazioni la conservazione, la trattazione e la trasmissione di atti relativi ad operazioni aventi carattere di continuità e di stabilità nella spesa, riservandosi — in ogni caso — la facoltà dell'autorizzazione.

Il Provveditorato generale potrà inoltre incaricare della esecuzione e della giustificazione di determinate spese, speciali funzionari di ciascuna amministrazione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, i quali dipenderanno — per tali funzioni — direttamente dal Provveditorato stesso. Delle spese eseguite su anticipazioni di fondi, detti funzionari dovranno rendere conto rigoroso a determinati periodi o ad esaurimento dei fondi anticipati, secondo le norme di cui al seguente art. 19 e di cui al titolo III, paragrafo 2° delle istruzioni generali sul servizio del Provveditorato.

Il Provveditore generale potrà infine autorizzare le Intendenze di finanza a far compiere dai propri funzionari quelle piccole missioni che si rendessero necessarie nei dintorni della città per visite relative alla vendita od all'affitto di beni patrimoniali dello Stato oppure all'affitto di stabili privati da adibire ad uffici statali.

Art. 4.

Per il servizio dei pagamenti da effettuare direttamente, il Provveditorato generale dello Stato avrà una contabilità speciale presso le varie sezioni di R. tesoreria provinciale, dove saranno versate, mediante mandati commutabili in quietanza, le somme che man mano saranno necessarie per gli acquisti e le forniture.

Tutti gli impegni da soddisfare mediante fondi versati alla contabilità speciale, saranno denunciati alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, all'atto stesso in cui vengono assunti, e, in ogni caso, prima della emissione dei corrispondenti ordinativi di pagamento.

Art. 5.

Alla fine di ogni esercizio finanziario sarà compilata la situazione consuntiva di competenza e di cassa del Provveditorato generale entro il 30 settembre successivo.

Sarà inoltre reso il conto della contabilità speciale secondo le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

La gestione del Provveditorato generale dello Stato comprende:

1° l'approvvigionamento diretto delle materie in uso presso le pubbliche amministrazioni;

2° la conservazione e la distribuzione di tali materie;

3° l'autorizzazione delle spese d'ufficio, nonchè la esecuzione di tali spese, che può avvenire sia direttamente, sia a mezzo delle singole amministrazioni, sia mediante funzionari all'uopo incaricati;

4° l'autorizzazione della spesa per fitti di stabili adibiti ad uffici statali.

5° l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato;

6° l'amministrazione, la stampa e la vendita della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

7° la stampa, la pubblicazione, il coordinamento e la vendita di atti e documenti vari; la stampa e vendita della raccolta delle leggi e dei decreti;

8° la gestione ad economia delle automobili per le amministrazioni centrali di cui al R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348.

APPROVVIGIONAMENTO DIRETTO.

Art. 7.

La stipulazione dei contratti per gli acquisti, le forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, si farà, di regola, mediante licitazione privata.

Gli schemi di contratti saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le L. 500,000.

In tal caso gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti da esso eventualmente richiesti.

Art. 8.

I contratti potranno stipularsi a trattativa privata, quando, per la natura della prestazione, per ragioni di urgenza, o per altre cause che saranno indicate nel decreto Ministeriale di autorizzazione non si possa far luogo alla licitazione privata.

Lo schema di contratto sarà, in tali casi, comunicato al Consiglio di Stato per il parere, quando l'importo previsto superi le L. 150,000.

Art. 9.

Il Provveditorato generale dello Stato ha facoltà di eseguire in economia i servizi che rientrano nelle proprie attribuzioni, entro il limite di L. 50,000, quando ne ricorra il bisogno.

Art. 10.

Se occorra apportare ad un contratto in corso di esecuzione, non sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, modificazioni od aggiunte per un importo che ecceda il quinto dell'ammontare, e tale che elevi la spesa complessiva oltre i limiti per i quali è prescritto il parere, ai sensi dei precedenti articoli, dovrà essere previamente sentito il detto consenso.

Qualora l'eccedenza di cui sopra venga accertata all'atto della liquidazione del contratto, gli atti relativi dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato prima del pagamento finale.

Dovranno parimenti comunicarsi gli atti al Consiglio di Stato quando una spesa in economia, prevista in somma inferiore a lire 50,000 venga poi nel fatto, a superare tale somma.

Art. 11.

Eseguiti i contratti e le forniture, ed effettuato il relativo controllo, si procederà alla liquidazione secondo le condizioni e le facoltà contenute negli appositi capitolati di oneri.

Gli atti relativi saranno indi rimessi all'ufficio incaricato di emettere il titolo di pagamento, che sarà, di regola, un ordinativo di contabilità speciale da consegnare al creditore od al suo legale rappresentante.

Art. 12.

Il Provveditorato generale custodirà i contratti e i campioni uniti a corredo e terrà una apposita rubrica delle forniture compiute, ad evitare duplicazione ed eccessi.

Terrà inoltre apposita rubrica delle ditte fornitrici, e i listini dei prezzi correnti, su piazze diverse, delle materie di uso e di acquisto più comune, nonchè la rubrica delle ditte che, ai sensi dell'art. 79 del regolamento sulla contabilità generale, sono escluse dalle aste.

Art. 13.

Delle ordinazioni compiute in relazione alle richieste di ciascuna Amministrazione centrale, il Provveditorato generale darà notizia alla Amministrazione interessata.

CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE.

Art. 14.

Le materie acquistate direttamente saranno depositate e conservate in appositi magazzini.

Il magazziniere terrà la contabilità di carico e scarico secondo le disposizioni contenute nelle istruzioni sul servizio del Provveditorato generale dello Stato, e darà una cauzione in ragione dell'1 per mille del valore dei materiali destinati ad essere custoditi in magazzino.

L'introduzione in magazzino avverrà soltanto in seguito ad avviso o ad ordine di consegna emesso dal Provveditorato generale, e sarà data ricevuta definitiva solo dopo eseguita la ricognizione delle materie.

Il prelevamento non potrà avvenire che in base ad appositi ordini emessi dal Provveditorato generale.

Le situazioni e le consistenze di magazzino formeranno oggetto di speciali verifiche e di ispezioni, almeno una volta all'anno.

Presso il Provveditorato generale sarà tenuta una contabilità di consistenza dei diversi magazzini, e il conto del movimento per ciascun ramo del relativo servizio.

Art. 15.

La conservazione del mobilio e degli utensili è affidata alle Amministrazioni che li hanno in consegna, ma ogni spesa di manutenzione dovrà sempre essere autorizzata dal Provveditorato gene-

rale, che potrà inoltre disporre tutti quei trasferimenti di mobili che si rendano necessari.

Tutti i mobili, gli utensili, gli oggetti di cancelleria e le altre materie, che, per qualsiasi ragione divenissero inservibili, dovranno essere messi a disposizione del Provveditorato generale, al quale spetta esclusivamente di deliberarne la vendita o la destinazione.

Art. 16.

Il Provveditorato generale compilerà il catalogo e il campionario di tutte le stampe in uso per il servizio ordinario delle singole Amministrazioni, riservandosi la facoltà di modificare — sentite le Amministrazioni competenti — i modelli in relazione al miglior prezzo ed alla semplicità dell'approvvigionamento.

Le richieste per ordinazioni di ristampa o per nuovi stampati dovranno farsi al Provveditorato generale per semestre secondo l'ordine che sarà da questo stabilito per il movimento di magazzino.

Saranno concesse provviste suppletive soltanto in casi imprevisti che dovranno essere giustificati.

Qualora le Amministrazioni ravvisino la necessità di portare variazioni a qualche modello, dovranno darne immediata partecipazione al Provveditorato generale.

Art. 17.

Le richieste di prelevamento delle stampe, e delle materie in genere conservate nei magazzini del Provveditorato generale, saranno trasmesse direttamente al Provveditorato generale dalle singole Amministrazioni, mediante bolletta staccata da apposito bollettario.

Ordinata la consegna e la spedizione delle materie richieste, ne sarà data notizia all'Amministrazione richiedente, che dovrà poi restituire direttamente al Provveditorato generale, firmata per ricevuta, la distinta allegata alle materie spedite.

Le richieste suddette dovranno essere avanzate ordinariamente 2 mesi prima; solo in via eccezionale e straordinaria potranno essere effettuate entro un termine più breve.

SPESE D'UFFICIO.

Art. 18.

L'autorizzazione delle spese d'ufficio sarà data dal Provveditorato generale in relazione all'importanza ed alle necessità dei singoli uffici statali nei modi seguenti:

a) mediante approvazione del conto preventivo per spese contrattuali aventi carattere di continuità;

b) mediante assegnazioni annuali fisse (a forfait) pagabili su ruoli di spese fisse presso le Delegazioni del tesoro;

c) mediante anticipazioni di fondi ad uffici od a funzionari incaricati di eseguire e giustificare determinate categorie di spese;

d) mediante appositi decreti, emessi di volta in volta in via straordinaria, in base a richieste giustificate da speciali o eccezionali ragioni.

Art. 19.

Almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, le varie amministrazioni dovranno trasmettere al Provveditorato generale dello Stato un conto preventivo approssimato delle spese dei propri uffici dipendenti (in relazione ai fabbisogni preventivi comunicati nel precedente mese di agosto) indicante separatamente:

1° le spese aventi carattere di continuità (luce, acqua, ecc.);

2° le spese minute e impreviste da effettuare su anticipazioni di fondi;

3° le somministrazioni di materie da parte dei magazzini del Provveditorato.

Esaminato ed approvato il conto suddetto, il Provveditorato generale procederà all'impegno provvisorio delle spese riservandosi di provvedere al pagamento diretto di quelle di cui al n. 15 (in base a fatture o bollette) e di effettuare rispettivamente le anticipazioni e le somministrazioni per le altre indicate ai numeri 2 e 3.

Art. 20.

Qualora il Provveditorato non ritenga giustificato il conto di cui all'articolo precedente o ritenga eccessive le richieste, procederà alle riduzioni o variazioni necessarie.

In riguardo potrà chiedere atti e chiarimenti alle competenti amministrazioni.

Art. 21.

Le assegnazioni fisse (a forfait) iniziali saranno esclusivamente autorizzate dal Provveditorato generale, che ne ordinerà il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione centrale dalla quale gli uffici assegnatari dipendono.

Nessuna successiva variazione di dette spese potrà effettuarsi senza l'intervento del Provveditorato generale, al quale dovranno all'uopo rivolgersi le relative richieste.

La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi ai ruoli di spese fisse, di cui al presente articolo, rimane affidata alle Amministrazioni centrali competenti.

Gli uffici assegnatari dovranno contenere le proprie spese entro le quote fisse loro assegnate, oltre le quali non avranno diritto a rimborso.

Il Provveditorato generale vigilerà sulla erogazione delle somme mediante ispezioni e revisioni, riservandosi ogni ampia facoltà di variazioni delle assegnazioni fisse.

Art. 22.

Le anticipazioni di fondi saranno limitate a casi eccezionali per uffici di maggiore importanza e per soddisfare spese minute od impreviste.

L'ufficio, o il funzionario delegato, dovrà farne richiesta motivata, amministrare il fondo con la maggiore parsimonia, e rendere conto rigoroso al Provveditorato generale, secondo le norme contenute al titolo III, paragrafo 2° delle istruzioni generali sul servizio del Provveditorato, per ottenere il discarico per ciascuna delle anticipazioni concesse.

Per spese di carattere straordinario e per quelle altre che non rientrino nell'oggetto delle anticipazioni accordate, dovrà richiedersi la preventiva autorizzazione del Provveditorato generale.

E' assolutamente vietato di servirsi dei fondi dati in anticipazione per scopi diversi da quelli indicati nell'oggetto del mandato, e in ogni caso di distrarre i fondi stessi dalle assegnazioni fatte.

FITTI DI STABILI PRIVATI.

Art. 23.

Per i contratti relativi alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, e di beni immobili patrimoniali dello Stato valgono le norme già indicate agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

I fascicoli relativi a tali contratti e i corrispondenti conti correnti per le spese fisse resteranno presso le singole Amministrazioni, ma sarà sempre necessaria l'autorizzazione del Provveditorato generale per qualsiasi variazione della spesa:

a) sei mesi prima della scadenza dei contratti di affitto attualmente in corso, o quando si debba stipularne *ex novo*, le Amministrazioni provinciali o centrali interessate ne informeranno la Intendenza di finanza della Provincia, comunicandole tutti gli elementi della locazione (proprietario, ubicazione, numero dei vani, uffici cui sono adibiti, fitto annuo) nonchè le altre condizioni per la rinnovazione o la stipulazione del contratto;

b) l'Intendenza — ove manchino locali demaniali disponibili e adatti allo scopo, e sentito il parere dell'ufficio tecnico di finanza — interverrà ove creda, nelle trattative e nella stipulazione del contratto, insieme con un rappresentante dell'Amministrazione affittuaria;

c) il contratto sarà approvato dall'Intendenza di finanza se la spesa annua non superi il limite richiesto dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato per il parere del Consiglio di Stato; in caso diverso e cioè quando occorra il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato dal Provveditorato generale.

Per il parere del Consiglio di Stato sarà rimessa la bozza del contratto di affitto con una breve relazione.

Approvato il contratto e registrato il relativo impegno presso la Ragioneria centrale sarà inviato alla Corte dei conti e poscia all'Amministrazione affittuaria, che dovrà disporre la variazione, se trattisi di fitto già vigente.

AMMINISTRAZIONE BENI PATRIMONIALI DELLO STATO.

Art. 24.

Per quanto si riferisce all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, il Provveditorato generale dello Stato è incaricato dei seguenti servizi:

1° formazione, tenuta e revisione dei registri di consistenza;

2° utilizzazione ed amministrazione dei beni immobili;

3° manutenzione degli immobili e mobili;

4° costruzione di nuovi fabbricati per uso degli uffici finanziari;

5° beni in uso governativo;

6° patrimonio amministrato per conto della Pubblica istruzione;

7° contribuzioni fondiarie;

8° oneri patrimoniali;

9° patrimonio livellare attivo;

10° commutazione in denaro di prestazioni in natura attive e passive;
11° affrancazione di prestazioni attive e passive;
12° vendite, cessioni, permute di beni patrimoniali mobili ed immobili;
13° acquisto di beni per conto delle varie Amministrazioni dello Stato;
14° prese di possesso e consegne di beni immobili nell'interesse dello Stato;
15° demanio e servitù militari;
16° beni ex-ademprivili;
17° Regi teatri.

Art. 25.

In riguardo il Provveditorato dovrà:

a) stabilire quale parte del patrimonio affidatogli in amministrazione debba conservarsi in proprietà dello Stato, essendo necessaria ai bisogni statali;

b) determinare la parte non necessaria o non utile da destinare alla alienazione;

c) valorizzare il patrimonio da conservare, collocando negli stabili demaniali quanti uffici statali sarà possibile, per alleggerire la finanza pubblica dall'onere degli affitti passivi.

All'uopo ciascuna Amministrazione dovrà limitare le proprie occorrenze di stabili, comunicando ogni eventuale disponibilità al Provveditorato generale, che ha facoltà di procedere a tutte quelle ricognizioni che ritenesse opportune per accertare un migliore adattamento di uffici statali, che consenta la maggiore disponibilità degli stabili demaniali.

Art. 26.

Per la formazione dei registri di consistenza presso il Provveditorato generale verrà effettuato il censimento dei beni patrimoniali dello Stato, determinando il valore, la utilizzazione e il reddito effettivo o di uso secondo le norme contenute nelle istruzioni generali sul servizio del Provveditorato.

Per i beni militari, non più necessari alla difesa nazionale, si provvederà di concerto con le autorità militari competenti per dichiararli alienabili e per procedere poscia alle pratiche di vendita.

PUBBLICAZIONI UFFICIALI.

Art. 27.

Tutte le pubblicazioni ufficiali verranno eseguite, di regola, a cura del Provveditorato generale dello Stato, al quale le singole amministrazioni dovranno trasmettere le relative richieste coi documenti e cogli atti da pubblicare.

Per quanto riguarda le pubblicazioni da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, gli atti saranno trasmessi pel tramite della direzione e redazione della Gazzetta stessa presso il Ministero della giustizia e per gli affari di culto.

La copia del testo da stampare dovrà essere quella definitiva per evitare correzioni sul testo, e dovrà essere scritta chiaramente a macchina.

I singoli uffici interessati cureranno direttamente le correzioni delle bozze.

La vendita sarà effettuata secondo apposite istruzioni.

Le richieste relative a servizi non previsti o straordinari dovranno essere accompagnate da una lettera dell'Amministrazione interessata, contenente i chiarimenti atti a giustificare la stampa richiesta, e dovranno essere munite dell'approvazione del proprio Ministero.

Art. 28.

Il Provveditorato generale provvederà entro il 31 dicembre 1923 alla ricognizione di tutti i bollettini delle varie Amministrazioni statali rilevandone:

la spesa complessiva lorda;
l'importo degli abbonamenti.

Provvederà inoltre al coordinamento di tutte le pubblicazioni compiute da Enti statali riservandosi la facoltà di assumere la stampa di quelle che ritenesse più adatte all'Amministrazione diretta.

SERVIZIO AUTOMOBILI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

Art. 29.

Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà in economia — a decorrere dal 1° luglio 1923 — i servizi automobilistici per le Amministrazioni centrali, per i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per l'Avvocato generale erariale e per il presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura.

I funzionari di cui all'art. 6 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, delle Amministrazioni centrali, aventi servizio di automobili, dovranno avanzare tempestivamente le richieste dei materiali occorrenti, di cui si daranno carico.

Le distribuzioni ai conducenti saranno fatte a cura dei suddetti funzionari che dovrano annotare tutti i prelevamenti sul libretto matricolare di cui ogni veicolo deve essere provvisto.

I funzionari stessi controlleranno la buona conservazione delle macchine e il consumo relativo al servizio.

RELAZIONI ANNUALI E ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 30.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario il Provveditore generale dello Stato presenterà al Ministro delle finanze una relazione sull'andamento della propria amministrazione contenente:

a) situazione dei conti della consistenza patrimoniale (beni immobili, mobili, materie in magazzino);

b) il movimento delle forniture e delle distribuzioni;

c) il conto consuntivo della spesa in relazione a quello dell'esercizio precedente, e le risultanze della gestione;

d) lo stato di previsione per la gestione futura e le proposte tendenti ad ottenere maggiori e nuove economie.

Art. 31.

A complemento delle norme contenute nel presente regolamento, il Provveditore generale compilerà le istruzioni generali sul servizio del Provveditorato, specificando le funzioni e le attribuzioni singole dei propri uffici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 32.

I magazzini o depositi di stampati e di materie diverse esistenti presso le Amministrazioni statali al 1° luglio 1923, passano al Provveditorato generale e potranno essere temporaneamente conservati, qualora il Provveditorato generale non ritenga opportuno disporre per il concentramento o l'assorbimento nei magazzini principali; beninteso che restano sempre sotto la vigilanza del Provveditorato stesso per l'uso delle materie conservate o per tutte le ricognizioni che ritenesse opportune.

Art. 33.

Il Provveditorato generale disporrà per la liquidazione della gestione del cessato Economato generale, anteriore al 1° luglio 1923.

Art. 34.

Fino al 31 dicembre 1923 le varie Amministrazioni statali potranno — previa autorizzazione del Provveditorato generale — continuare la stampa e la vendita dei bollettini e delle altre pubblicazioni ufficiali.

Dovranno però trasmettere al Provveditorato:

a) un esemplare del bollettino o della pubblicazione;

b) il conto della spesa di pubblicazione ad economia o quello della spesa contrattuale (con allegato il contratto in vigore);

c) l'elenco degli abbonamenti (ove vi fossero).

Art. 35.

Per i fitti di locali in uso degli uffici giudiziari, eventualmente anticipati in conto dell'esercizio 1923-24, in relazione agli usi ed alle consuetudini locali, dovrà essere richiesto il relativo rimborso ai rispettivi Comuni da parte del Ministero della grazia e giustizia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2148.
Provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra e non aventi diritto al risarcimento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, di estensione di tali leggi alle nuove provincie d'Italia;
Visto l'art. 9 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7;
Ritenuta l'opportunità di promuovere nel superiore interesse dell'economia nazionale la ricostruzione e il funzionamento delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra ma non aventi diritto, pel mancato concorso delle condizioni volute, all'applicazione in loro favore delle disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a concedere un mutuo dell'importo massimo complessivo di L. 138,000,000 alle ditte: Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina e Cotonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica, Officine elettriche dell'Isonzo, diretto a consentire e promuovere nel superiore interesse dell'economia nazionale la ricostruzione delle grandi industrie dalle ditte stesse esercite.

Art. 2.

Il mutuo sarà concesso al tasso del 4.50 % annuo posticipato ed avrà la durata di 35 anni a datare dal giorno dell'effettivo versamento.
L'ammortamento del mutuo avrà inizio dall'11° anno, rimanendo così da corrispondere nei primi dieci anni il solo interesse del 4.50 %.

Art. 3.

Il mutuo verrà versato in contanti detratto tutto ciò che sotto qualsiasi forma risulti dato, direttamente e attraverso istituti anticipatori, dallo Stato alle società in considerazione dei danni subiti.

Art. 4.

Il mutuo sarà fatto dalla Banca d'Italia coi fondi forniti dal Tesoro dello Stato.
Ai fondi occorrenti sarà provveduto mediante storno dal capitolo speciale inscritto al bilancio del Tesoro in base al disposto dell'art. 9 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7.

Art. 5.

Il mutuo sarà subordinato alla incondizionata rinuncia da parte delle società a qualsiasi diritto o pretesa di risarcimento di danni di guerra.
Le società dovranno anche prestare idonee garanzie così per la restituzione delle somme mutuate, come per quanto riguarda la conservazione della nazionalità italiana.

Art. 6.

Gli atti e contratti per la concessione dei mutui, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche saranno soggetti alla tassa fissa di L. 100.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze verranno fissate le norme per la effettuazione dei versamenti, per la statuizione delle garanzie per la stipulazione della convenzione con la Banca d'Italia e in genere per quanto occorra alla attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 148. — GRANATA.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1923, n. 2149.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24, per spese della crociera italiana nell'America latina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato un contributo di L. 1,200,000 da parte dello Stato sulle spese per la crociera italiana nell'America latina.
Detta somma è inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, al capitolo di nuova istituzione n. 395-VI « Contributo dello Stato nelle spese per la crociera italiana nell'America latina ».
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 149. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 2031.

Erezione in Ente morale della fondazione Alberto Rossi, a favore del Collegio militare di Roma.

N. 2031. R. decreto 27 agosto 1923, col quale, su proposta del Ministro della guerra, la « Fondazione Alberto Rossi » a favore del Collegio militare di Roma costituita col capitale nominale di L. 1000, offerte dal padre del tenente Alberto Rossi, deceduto per cause di guerra, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2041.

Scioglimento della Cassa di risparmio di Verucchio (Forlì).

N. 2041. R. decreto 10 settembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolta e posta in liquidazione la Cassa di risparmio di Verucchio (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923.

Modificazione della circoscrizione elettorale commerciale del distretto camerale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, e l'art. 17 del regolamento per l'attuazione della legge predetta, approvato con Nostro decreto in data 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1875 che approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio di Roma ed i successivi decreti del 18 novembre 1921, e 23 luglio 1922 che la modificano;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 545, che stabilisce l'annessione del circondario di Rieti alla provincia di Roma ed il successivo decreto del 14 giugno stesso anno, che pone il predetto circondario sotto la giurisdizione della Camera di commercio e industria di Roma;

Vista la deliberazione della Camera di commercio predetta, in data 19 giugno 1923 e la successiva sua lettera del 18 agosto 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Roma sono stabilite dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La tabella delle sezioni elettorali della Camera predetta, approvata con R. decreto 23 luglio 1922, è abrogata.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI ROMA

Circoscrizione elettorale commerciale — Elenco delle sezioni.

Circondario	Sezioni		Comuni
	Num. d'ord.	Sede	
Roma	1	Roma - I Mandamento	Roma - Via Carini - Scuola Vittorino da Feltre.
Id.	2	Id. id.	Roma - Via Galvani, 4 - Scuola Edmondo De Amicis.
Id.	3	Id. II Mandamento	Roma, Piazza di Pietra - Locali della Borsa.
Id.	4	Id. id.	Roma - Via Governo Vecchio, 39 p. p., scuola elementare.
Id.	5	Id. III Mandamento	Roma - Via Gesù e Maria - Scuola elementare.
Id.	6	Id. id.	Roma - Via Quattro Fontane, 22 p. 2, scuola elementare.
Id.	7	Id. IV Mandamento	Roma - Viale Manzoni - Palestra.
Id.	8	Id. id.	Roma - Via Spezia, 23 Scuola Giosuè Carducci.
Id.	9	Id. V Mandamento	Roma - Via Salaria, 121 - Scuola elementare Principe di Piemonte.
Id.	10	Id. id.	Roma - Via Sardi, 35 - Scuola elementare Aurelio Saffi.
Id.	11	Id. VI Mandamento	Roma - Via Anicia, 22 - Scuola elementare Regina Margherita.
Id.	12	Id. id.	Roma - Piazza Rusticucci, 38 p. p.
Id.	13	Id. VII Mandamento	Roma - Via Boezio - Scuola elementare Umberto I.
Id.	14	Id. id.	Roma - Via Giordano Bruno 2 - Scuola elementare A. Cairoli.
Id.	15	Albano Laziale	Albano Laziale Ariccia Castel Gandolfo
Id.	16	Anzio	Anzio
Id.	17	Arsoli	Arsoli Anticoli Corrado Cineto Romano Licenza Mandela Percile Riofreddo Roccagiovine Roviano Vallinfreda Vivaro Romano

Circondario	Sezioni		Comuni
	Num. d'ord.	Sede	
Roma	18	Bracciano	Bracciano Anguillara Sabazia Canale Monterano Manziana Oriolo Romano Trevignano Romano
Id.	19	Campagnano	Campagnano Formello Mazzano Romano Monterosi
Id.	20	Castelnuovo di Porto	Castelnuovo di Porto Civitella S. Paolo Fiano Romano Filacciano Leprignano Morlupo Nazzano Ponzano Romano Riano Rignano Flaminio Sant'Oreste Scrofano Torrita Tiberina
Id.	21	Frascati	Frascati Colonna Grottaferrata Montecompatri Monte Porzio Catone Rocca di Papa Rocca Priora
Id.	22	Genazzano	Genazzano Cave Olevano Romano Rocca di Cave
Id.	23	Genzano di Roma	Genzano di Roma Lanuvio Nemi
Id.	24	Marino	Marino
Id.	25	Monterotondo	Monterotondo Mentana
Id.	26	Nettuno	Nettuno
Id.	27	Palestrina	Palestrina Castel S. Pietro Gallicano nel Lazio Poli Zagarolo
Id.	28	Palombara Sabina	Palombara Sabina Monte Flavio Montelibretti Montorio Romano Moricone Nerola
Id.	29	S. Vito Romano	S. Vito Romano Bellegra Capranica Prenestina Pisoniano Rocca S. Stefano Roiate
Roma	30	Subiaco	Subiaco Affile Agosta Arcinazzo Romano Camerata Nuova Canterano Cerreto Laziale Cervara di Roma Gerano Ienne Marano Equo Rocca Canterano Vallepietra
Id.	31	Tivoli	Tivoli Casape Castel Madama Ciciliano Marcellina Montecelio Sambuci S. Angelo Romano S. Gregorio da Sassola S. Polo de' Cavalieri Saracinesco Vicovaro
Frosinone	32	Frosinone	Frosinone Ripi Torrice
Id.	33	Alatri	Alatri Collepardo Fumone
Id.	34	Anagni	Anagni Acuto Sgurgola
Id.	35	Ceccano	Ceccano Arnara Giuliano di Roma Patrica Villa S. Stefano
Id.	36	Ceprano	Ceprano Falvaterra Pofi Strangolagalli
Id.	37	Ferentino	Ferentino Morolo Supino
Id.	38	Guarcino	Guarcino Filettino Torre Caietani Fiuggi Trevi nel Lazio Trivigliano Vico nel Lazio
Id.	39	Monte S. Giovanni Campano	Monte S. Giovanni Campano
Id.	40	Paliano	Paliano Piglio Serrone
Id.	41	Piperno	Piperno Maenza Prossedi Roccacorga Roccasecca de' Volsci Sonnino

Circondario	Sezioni — Num. d'ord.	Sezioni — Sede	Comuni
Frosinone	42	Vallecorsa	Vallecorsa
			Amaseno
			Castro dei Volsci
Id.	43	Veroli	Veroli
			Boville Ernica
Rieti	44	Fara Sabina	Fara Sabina
			Casaprota
			Castelnuovo di Farfa
			Frasso Sabino
			Mompeo
			Poggio Nativo
			Salisano
			Toffia
Id.	45	Magliano Sabino	Magliano Sabino
			Collevecchio
			Montebuono
			Tarano
			Torri in Sabina
			Vacone
Id.	46	Poggio Mirteto	Poggio Mirteto
			Aspra
			Cantalupo in Sabina
			Forano
			Montopoli
			Poggio Catino
			Poggio Moiano
			Poggio S. Lorenzo
			Roccantica
			Selci
			Scandriglia
			Stimigliano
Id.	47	Rieti	Rieti
			Configni
			Contigliano
			Cottanello
			Greccio
			Labro
			Montasola
			Monte S. Giovanni
			Morro Reatino
			Poggio Fidoni
			Poggio Bustone
			Rivodutri
Id.	48	Roccasinibalda	Roccasinibalda
			Ascrea
			Belmonte
			Castel di Tora
			Collalto Sabino
			Collegiove
			Concerviano
			Longone
			Marcetelli
			Monteleone Sabino
			Montenero
			Nespolo
			Orvinio
			Paganico
			Petescia
			Pozzaglia
			Torricella
			Varco
Velletri	49	Velletri	Velletri
			Cisterna
Id.	50	Cori	Cori
			Norma
			Roccamassima

Circondario	Sezioni — Num. d'ord.	Sezioni — Sede	Comuni
Velletri	51	Segni	Segni
			Carpineto Romano
			Gavignano
			Gorga
			Montelanico
Id.	52	Sezze	Sezze
			Bassiano
			Sermoneta
Id.	53	Terracina	Terracina
			S. Felice Circeo
Id.	54	Valmontone	Valmontone
			Artena
			Labico
Viterbo	55	Viterbo	Viterbo
			Bagnaia
			Grotte S. Stefano
			S. Martino al Cimino
			Vitorchiano
Id.	56	Acquapendente	Acquapendente
			Grotte di Castro
			Onano
			Proceno
			S. Lorenzo Nuovo
Id.	57	Bagnorea	Bagnorea
			Castel Cellesi
			Castiglione in Teverina
			Celleno
			Civitella d'Agliano
			Graffignano
			Lubriano
			Roccalvecce
			S. Michele in Teverina
Id.	58	Civita Castellana	Civita Castellana
			Calcata
			Corchiano
			Fabrica di Roma
			Faleria
Id.	59	Montefiascone	Montefiascone
			Bolsena
			Capodimonte
			Marta
Id.	60	Nepi	Nepi
			Castel S. Elia
Id.	61	Orte	Orte
			Bassanello
			Bassano in Teverina
			Bomarzo
			Gallese
Id.	62	Ronciglione	Ronciglione
			Caprarola
			Carbognano
Id.	63	Soriano nel Cimino	Soriano nel Cimino
			Canepina
			Vallerano
			Vignanello
Id.	64	Sutri	Sutri
			Bassano di Sutri
			Capranica
			Veiano

Circondario	Sezioni Num. d'ord.	Sezioni Sede	Comuni
Viterbo	65	Tuscania	Tuscania Arlena di Castro Canino Cellere Tessennano
Id.	66	Valentano	Valentano Farnese Gradoli Ischia di Castro Latera Piansano
Id.	67	Vetralla	Vetralla Barbarano Romano Bieda S. Giovanni di Bieda

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923.
Istituzione di una nuova sezione elettorale commerciale nel comune di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, e l'articolo 17 del regolamento per la attuazione della legge predetta, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1911 che approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio di Lucca e quello del 21 novembre 1915, col quale la tabella stessa fu modificata;
Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria predetta, in data 8 agosto 1923 e la successiva lettera del 22 settembre 1923;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita una nuova sezione elettorale commerciale nel comune di Lucca.
Le sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Lucca sono stabilite dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
La tabella delle sezioni elettorali della Camera predetta, approvata con R. decreto 7 ottobre 1911, modificato con R. decreto 21 novembre 1915, è abrogata.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

CORBINO.

Prospetto delle sezioni elettorali pel distretto di Lucca secondo la deliberazione del Consiglio camerale in data 8 agosto 1923

SEZIONI	COMUNI compresi nella sezione elettorale	NUMERO degli elettori secondo la lista del 1923 assegnati alla sezione
1ª – Lucca.	Lucca.	N. 750 (dal n. 1 al n. 750)
2ª – Lucca.		» 752 (dal 751 al 1502).
3ª – Barga.	Barga – Coreglia Antelminelli.	» 193
4ª – Borgo a Mozzano.	Borgo a Mozzano – Bagni di Lucca – Pescaglia.	» 377
5ª – Borgo a Buggiano.	Buggiano – Massa e Cozzile – Ponte Buggianese.	» 127
6ª – Camaiore.	Camaiore.	» 173
7ª – Capannori.	Capannori – Porcari.	» 707
8ª – Monsummano.	Monsummano – Pieve a Nievole	» 143
9ª – Bagni di Montecatini.	Bagni di Montecatini – Montecatini (Valdinievole).	» 313
10ª – Pescia.	Pescia – Altopascio – Montecarlo – Uzzano – Vellano – Villa Basilica.	» 691
11ª Pietrasanta.	Pietrasanta – Forte dei Marmi	» 422
12ª – Seravezza.	Seravezza – Stazzema.	» 182
13ª – Viareggio.	Viareggio – Massarosa.	» 526
	TOTALE ...	N. 5356 elettori

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1923.
Rimozione dalla carica del sindaco di Santa Lucia di Tolmino (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di S. Lucia di Tolmino, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Il sindaco di S. Lucia di Tolmino, sig. Antonio Mikuz, da tempo si valeva del prestigio che gli derivava dalla carica per svolgere tra quella popolazione una assidua e subdola azione contraria alle istituzioni dello Stato, ostacolando con ogni mezzo a sua disposizione l'affermazione italiana in quel territorio e promovendo organizzazioni di carattere larvatamente antinazionali.
Recentemente, abbandonando ogni riguardo, egli ha avuto gravi incidenti con gli agenti della forza pubblica e, denunciato all'autorità giudiziaria, è stato condannato per oltraggio. Poichè l'ulteriore permanenza in carica del Mikuz costituirebbe pericolo per l'ordine pubblico e pregiudizio per il prestigio dell'autorità del Governo, dopo che il prefetto di Udine ne ha decretato la sospensione dalle funzioni, si rende necessaria la di lui rimozione con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità, che, dati i motivi che hanno determinato il provvedimento, appare opportuno fissare nel periodo massimo consentito dalla legge.
A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il signor Antonio Mikuz, sindaco di S. Lucia di Tolmino, valendosi del prestigio della carica ha svolto un'azione antinazionale contraria alle istituzioni ed ha riportato inoltre condanna penale per oltraggio ad agenti della forza pubblica;

Vista la legge comunale e provinciale ed il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Antonio Mikuz è rimosso dalla carica di sindaco di S. Lucia di Tolmino e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Ivrea (Torino), di San Mango d'Aquino (Catanzaro) e di Alimena (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ivrea, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

L'affermarsi delle correnti politiche nazionali aveva, da tempo, determinato anche nel comune di Ivrea una situazione assai delicata, che aveva provocato tra l'Amministrazione ed il partito contrario vivaci incidenti, rimasti tuttora senza spiacevoli conseguenze per il senso di civile educazione della popolazione. Se non che, negli ultimi tempi i contrasti si sono ripetuti con frequenza ed aggravati a causa specialmente dello atteggiamento assunto dall'Amministrazione durante talune cerimonie patriottiche, atteggiamento che rese manifesta l'assoluta incomprensione da parte dell'Amministrazione stessa della mutata situazione politica generale.

Per volontà dell'Amministrazione la cerimonia della consegna delle bandiere alle scuole comunali fu tenuta in forma quasi privata e si era cercato inoltre di non dare la dovuta solennità alle onoranze rese a due salme di militari caduti in guerra.

Questi incidenti, che hanno avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, hanno provocato ripetute dimostrazioni ostili al sindaco e all'intera Amministrazione.

La civica rappresentanza aveva dapprima manifestato il proposito di rassegnare il mandato, recedendone però in seguito per resistere alla decisa ostilità popolare; tale determinazione, anche per il modo in cui è stata adottata, accentuando il fermento già determinatosi, ha creato nel Comune una preoccupante agitazione, che potrebbe esser causa di perturbamenti.

Gravi ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ivrea, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Ferdinando Pecco, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

In seguito a dissensi manifestatisi tra i componenti l'amministrazione di San Mango d'Aquino, due terzi dei consiglieri assegnati per legge si sono dimessi.

Poichè la situazione generale dei servizi della pubblica finanza presenta tali difficoltà, che difficilmente potrebbero essere superate da una rappresntanza elettiva, nè in tali condizioni sembra opportuno convocare i comizi per la rinnovazione integrale del Consiglio comunale a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale; si rende indispensabile, per ricondurre l'azienda in condizioni normali, un congruo periodo di gestione straordinaria.

Mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gustavo Cianflone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alimena, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Alimena, sorta con scarsi suffragi dalle elezioni generali del 1920, non ha mai avuto il consenso della grande maggioranza della popolazione e, per i deplorevoli sistemi seguiti nella gestione della civica azienda, ha spesso dato luogo a vivaci critiche e reclami. Un'inchiesta recentemente compiuta ha rilevato molte manchevolezze nei pubblici servizi, particolarmente in quelli della viabilità, dell'illuminazione, dell'igiene, della nettezza urbana, del cimitero, e gravi irregolarità amministrative, specie nella gestione daziaria tenuta in economia senza il prescritto regolamento speciale con personale irregolarmente nominato, ed in quella degli approvvigionamenti, della quale non è stato possibile accertare esattamente la situazione non essendosi ancora resi i conti.

E' risultato inoltre che alcuni assessori, contrariamente al divieto della legge, avevano preso diretta partecipazione in somministrazioni e partecipazioni d'opera del Comune, e che gli amministratori, trascurando gli interessi dell'Ente, avevano attuato numerosi provvedimenti di spiccato carattere partigiano, sia nei riguardi del personale, sia abbandonando la procedura di molte contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale. Recentemente il sindaco è stato sospeso dalle funzioni perchè sottoposto a procedimento penale.

Tale azione della rappresentanza elettiva ha acuito in modo preoccupante il malcontento della cittadinanza, il cui fermento fa temere gravi conseguenze.

Ragioni di ordine pubblico e la necessità di ricondurre la normalità nel funzionamento della civica azienda, mediante un periodo di amministrazione straordinaria, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alimena, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Ferdinando Fazio, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1923.

Modificazione al decreto Ministeriale 30 luglio 1923, riguardante l'equiparazione del titolo di studio ai licenziati degli istituti industriali di Vicenza e di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1923 riguardante il riconoscimento del titolo di studio degli alunni degli istituti industriali di Fermo e Vicenza;

Considerata la opportunità di concedere una proroga alla presentazione delle domande perchè tutti gli interessati possano procurarsi i documenti e titoli necessari a dimostrare la loro capacità tecnico-scientifica, la carriera percorsa e l'attività svolta;

Decreta:

L'articolo unico del predetto decreto Ministeriale 30 luglio 1923, è modificato nel modo seguente:

« Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 24 giugno 1923 sono estese agli alunni degli istituti industriali di Vicenza e Fermo, licenziati prima della classificazione degli istituti stessi, purchè presentino le relative domande, entro il 30 dicembre 1923 ».

Roma, addì 30 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data della ricevuta: 13 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Cassai Guido fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 2 — Ammontare della rendita L. 300 — Consolidato con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data della ricevuta: 1° settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Sangiovanni Grazia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 390 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data della ricevuta: 3 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione della ricevuta: Turiosi Agenore — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 17 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 38, dal 17 al 23 settembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Alessandria	Asti	1	—	1	—
Id.	Casale	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	2	—
Id.	Bari	—	2	—	2
Id.	Barletta	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	2	—	3
Campobasso	Larino	—	4	—	5
Catania	Acireale	—	1	—	1
Id.	Catania	—	1	—	1
Id.	Nicosia	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Id.	Cosenza	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	1	3	1
Livorno (*b*)	Livorno	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Id.	Milano	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Palermo	Cefalù	1	—	1	1
Pola	Pola	—	2	—	3
Roma	Frosinone	4	—	4	—
Id.	Rieti	3	—	3	—
Siracusa	Siracusa	1	1	1	1
Torino	Torino	—	1	—	3
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		18	26	21	32
Carbonchio sintomatico					
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	1	1	2
Modena	Mirandola	1	1	1	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Trento	Merano	—	1	—	1
		2	6	2	7
Afta epizootica					
Alessandria	Novi	1	—	1	—
Aquila	Cittaducale	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	2	2	8	2
Bari	Altamura	1	—	9	—
Benevento (*a*)	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	4	2	4	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*					
Bergamo	Treviglio	4	4	5	4
Bologna	Bologna	8	2	19	2
Id.	Imola	1	—	3	—
Brescia	Brescia	14	2	50	4
Id.	Breno	2	—	5	—
Id.	Chiari	11	—	19	1
Id.	Salò	3	—	25	—
Id.	Verolanuova	6	2	15	3
Como	Como	12	1	58	10
Id.	Lecco	9	2	15	1
Id.	Varese	6	—	—	8
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Id.	Mondovì	2	1	7	2
Ferrara	Ferrara	3	1	26	4
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Forlì	Rimini	—	1	—	1
Genova	Spezia	—	1	—	3
Grosseto	Grosseto	1	—	4	—
Lucca	Lucca	1	—	1	—
Mantova	Mantova	3	1	9	7
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Id.	Gallarate	—	1	—	1
Id.	Lodi	—	5	—	5
Id.	Milano	—	2	—	2
Modena	Mirandola	7	1	13	3
Id.	Modena	3	—	9	1
Novara	Novara	1	2	1	3
Padova	Padova	2	1	2	1
Parma	Borgo S. Donnino	3	3	3	6
Id.	Parma	1	4	1	5
Pavia	Mortara	2	—	2	—
Id.	Pavia	6	—	6	1
Id.	Voghera	1	1	1	1
Perugia	Foligno	1	—	2	—
Id.	Perugia	1	—	2	—
Id.	Terni	1	1	1	1
Pesaro Urbino	Urbino	6	—	8	3
Piacenza	Piacenza	—	3	—	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	2	—	2
Id.	Reggio Emilia	6	2	20	25
Roma	Rieti	7	—	7	—
Id.	Roma	2	1	2	1
Rovigo	Rovigo	2	—	5	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena	Siena	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Torino	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Susa	1	—	2	—
Id.	Torino	2	2	2	2
Trento	Bolzano	2	1	5	2
Id.	Cavalese	1	—	1	1
Id.	Tione	1	—	2	5
Id.	Trento	1	—	2	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	2
Verona	Verona	3	—	3	2
Vicenza	Vicenza	1	2	2	3
		162	62	392	141
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	2	1	9	11
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	5
Id.	Fermo	1	1	12	1
Avellino	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Belluno	Belluno	2	—	5	2
Id.	Feltre	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Bologna	Bologna	1	—	2	—
Id.	Imola	1	1	5	1
Brescia	Salò	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	2	—	3	—
Id.	Macerata	4	—	19	—
Modena	Modena	1	—	3	1
Napoli	Casoria	—	1	—	1
Novara	Novara	1	—	1	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Perugia	Perugia	1	—	2	1
Roma	Roma	1	—	1	—
Siena	Siena	3	—	3	—
Trento	Bolzano	—	3	—	12
Id.	Bressanone	—	3	—	6
Id.	Cavalese	—	1	—	2
Id.	Cles	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		24	19	69	53
Morva.					
Alessandria	Casale	1	—	1	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	2	—	2	—
		4	1	4	1
Farcino criptococcico					
Bari	Bari	3	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	2	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	2	—
Id.	Castellammare	3	—	5	—
Id.	Napoli	3	—	13	—
Palermo	Palermo	2	—	4	—
Roma	Roma	1	—	2	—
Salerno	Salerno	3	—	4	—
		19	—	37	—
Rabbia					
Ancona	Ancona	2	—	5	1
Bari (*b*)	Bari	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Treviglio	—	1	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Id.	Terranuova	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Chieti	Lanciano	—	1	—	7
Como	Como	—	2	—	4
Id.	Lecco	—	1	—	2
Segue Rabbia.					
Como	Varese	—	1	—	6
Cuneo	Cuneo	—	2	—	2
Forlì	Cesena	—	1	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	—	2	1
Grosseto (*b*)	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	2
Id.	Napoli	1	1	3	2
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	2
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		9	23	19	44
Rogna.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Sulmona	3	—	3	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	1	—	1	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Foggia	Bovino	—	1	—	4
Genova	Genova	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	3	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Teramo	Teramo	3	—	8	—
Udine	Gorizia	—	1	—	1
		16	3	25	6
Agalassia contagiosa delle pecore e capre					
Aquila	Avezzano	2	—	3	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	3	—	3	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Teramo	Teramo	2	—	4	—
		12	—	15	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	6	—	6	—
Id.	Avezzano	7	1	13	1
Id.	Sulmona	2	—	2	—
Bari	Altamura	1	1	2	2
Id.	Barletta	2	—	3	1
Campobasso	Isernia	3	—	4	—
Id.	Larino	—	1	—	1
Chieti	Vasto	1	—	1	—
Id.	Lanciano	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	2	—
Id.	Bovino	1	—	3	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Teramo	Teramo	2	—	4	—
		32	3	46	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	4	—	11	—
Colera dei polli					
Arezzo	Arezzo	1	—	2	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	1	4	2
Messina	Messina	1	—	1	—
		3	2	7	3
Tubercolosi bovina					
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Aborto epizootico					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Influenza del cavallo.					
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Siracusa	Noto	1	—	1	—
		1	1	1	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	44	53
Carbonchio sintomatico	6	8	9
Afta epizootica	38	234	533
Malattie infettive dei suini	21	43	122
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	8	19	37
Rabbia	22	32	63
Rogna	11	19	31
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	12	15
Vaiuolo ovino	7	35	51
Morbo coitale maligno	1	4	11
Colera dei polli	4	5	10
Tubercolosi bovina	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	2

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Morrone del Sannio e Provvidenti, in provincia di Campobasso, sono state estese, con decreto del 16 ottobre 1923, ai territori di detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso. stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Albaredo d'Adige, Malcesine, Nogarole Rocca, S. Giovanni Lupatoto, e S. Michele extra, in provincia di Verona, sono state estese, con decreto del 17 ottobre 1923 ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 15 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	134 077	Belgio	113 95
Londra	98 68	Olanda	8 63
Svizzera	301 65	Pesos oro	—
Spagna	297 50	Pesos carta	—
Berlino	—	New-York	21 826
Vienna	0 031	Oro	421 14
Praga	65 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 766
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 28

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	133 54	Belgio	115 05
Londra	98 91	Olanda	8 59
Svizzera	392 08	Pesos oro	15 965
Spagna	297 625	Pesos carta	7 025
Berlino	—	New-York	21 81
Vienna	0 031	Oro	420 83
Praga	65 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 774
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 50
	5.00 % netto	89 384

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.